

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	14
DIFESA (IV)	»	16
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	17
FINANZE (VI)	»	36
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	37
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	44
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	45
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	46
AGRICOLTURA (XIII)	»	47
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	51

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: Misto-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	<i>Pag.</i>	62
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	64

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1433, approvato dal Senato, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo	3
---	---

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 febbraio 2019.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1433, approvato dal Senato, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.25.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1124 Governo e della proposta di legge C. 35 Schullian, recanti « Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 », di Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università degli studi di Firenze, e dell'avvocato Francesco Farri 4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 febbraio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1124 Governo e della proposta di legge C. 35 Schullian, recanti « Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 », di Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università degli studi di Firenze, e dell'avvocato Francesco Farri.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.05 alle 10.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione del Comitato	5
DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Emendamenti C. 1486-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	5
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione del Comitato.

Alberto STEFANI, *presidente*, comunica che, per il gruppo FI, il deputato Carlo Sarro, il quale è divenuto componente della Commissione, è entrato a far parte del Comitato permanente per i pareri, subentrando al deputato Alessandro Sorte, il quale ha cessato di far parte della Commissione.

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

Emendamenti C. 1486-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esprimere il parere all'Assemblea sul fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge C. 1486-A, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2019, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Nuovo testo C. 491.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Affari sociali, il nuovo testo della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni (M5S), recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione.

In linea generale evidenzia come la proposta di legge, che è composta da sette articoli, intenda garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie. A tal fine, le imprese produttrici dovranno rendere pubbliche tutte le transazioni finanziarie (convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità) con un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro (i limiti di valore sono stati elevati nel corso dell'esame in sede referente; la proposta di legge prevedeva, infatti, un valore unitario maggiore di 10 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 100 euro) effettuate verso un soggetto che opera nel settore della salute; quando le transazioni finanziarie sono a favore delle organizzazioni sanitarie, l'obbligo di comunicazione scatta per un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2500 euro (quest'ultimo limite è stato

elevato nel corso dell'esame in sede referente; la proposta di legge prevedeva un valore complessivo annuo maggiore di 1000 euro).

Il provvedimento prevede a carico delle imprese produttrici, costituite in forma societaria, l'obbligo di comunicazione dei dati identificativi degli eventuali operatori sanitari in possesso di azioni/quote o obbligazioni dell'impresa produttrice o che percepiscano dalla società compensi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dovrà essere istituito nel sito internet istituzionale del Ministero della Salute il registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente » dove saranno pubblicati, in distinte sezioni, tutti i dati risultanti dalle comunicazioni. Per le aziende che non rispettano gli obblighi di comunicazione sono previste sanzioni pecuniarie. Gli atti di irrogazione delle sanzioni saranno pubblicati in un'apposita sezione del registro.

Passando a sintetizzare il contenuto delle singole disposizioni, rileva come l'articolo 1, relativo ai principi generali dell'intervento legislativo, al comma 1 qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32 (relativo alla tutela della salute) e 97 della Costituzione (relativo all'efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione). Più precisamente, il comma 2 stabilisce che per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, le disposizioni del provvedimento in esame intendono garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

Il comma 3 fa salva l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 (contenente il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché delle disposizioni del Titolo VII (Pubblicità) del decreto legislativo n. 219 del 2006, recante il Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.

L'articolo 2 chiarisce le definizioni recate dal provvedimento. Più in particolare:

a) per « impresa produttrice » si intende qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un'attività diretta alla produzione, all'immissione in commercio o all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria;

b) per « soggetti che operano nel settore della salute » si intendono i soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa ovvero coloro che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici di gara di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario;

c) per « organizzazione sanitaria » si intendono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura

a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di formazione continua in medicina (ECM), nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo d'intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie.

L'articolo 3 disciplina la pubblicità delle erogazioni e degli accordi. In base al comma 1 vengono assoggettate a pubblicità le convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore:

di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario sopra i 50 euro o complessivo annuo maggiore di 500 euro;

di un'organizzazione sanitaria quando abbiano un valore unitario sopra i 500 euro o un valore complessivo annuo superiore a 2.500 euro.

Il comma 2 sottopone inoltre a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza.

In base al comma 3 la pubblicità delle erogazioni e degli accordi è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico di cui all'articolo 5.

Secondo il comma 4 la comunicazione, per ciascuna erogazione od accordo riporta una serie di dati del beneficiario dell'erogazione o della controparte dell'accordo (quali il nominativo o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA), nonché dati relativi all'erogazione o all'accordo medesimo, tra i quali la data, la natura e l'importo.

Il comma 5 specifica che la comunicazione deve essere eseguita entro il semestre successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione e l'accordo. Nel caso di superamento dei limiti annui di valore la comunicazione è effettuata entro il semestre successivo a quello in cui è intervenuto il superamento.

L'articolo 4, comma 1, obbliga le imprese produttrici costituite in forma societaria a comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per le quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;

b) abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

In base al comma 2 la comunicazione per ciascun titolare dovrà indicare il valore per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni, nonché i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno; dovrà anche indicare i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.

Ai sensi del comma 3 nella comunicazione è altresì indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata de-

finita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Al riguardo ricorda che per « partecipazioni qualificate » come definite nel richiamato articolo 67 del TUIR si intendono le partecipazioni, i diritti o titoli che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 la comunicazione è trasmessa in formato elettronico, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute (di cui all'articolo 5, comma 7) relativo alla struttura e alle caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente » istituito dall'articolo 5 della proposta di legge.

Secondo il comma 5 nel caso in cui il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata (caso previsto dal comma 3 dell'articolo 4) la comunicazione è pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico sopracitato.

Ai sensi del comma 6 qualora le azioni, quote od obbligazioni siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3.

Il comma 7 stabilisce altresì che, qualora le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo in esame si verificano – con esclusivo riferimento ad una partecipa-

zione « qualificata » in relazione alle azioni, quote del capitale od obbligazioni quotate – nei riguardi del coniuge, del convivente o di un parente fino al secondo grado del soggetto che opera nel settore della salute, alla comunicazione dei dati previsti è tenuto quest'ultimo.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi del comma 2 nel registro sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4, nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7.

I commi 3 e 4 specificano che il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettono la ricerca e l'estrazione dei dati; le comunicazioni sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione: decorso tale termine, sono cancellate.

In base al comma 5 i dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36 del 2006, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

Il comma 6 indica che, con l'accettazione dell'erogazione o dei vantaggi da parte dei soggetti operanti nel settore della salute o di organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione di partecipazioni azionarie od obbligazionarie, nonché dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale od intellettuale, si intende prestato il consenso alla pubblicità ed al trattamento dei dati per le finalità di cui all'articolo 5. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti e ad alle organizzazioni specificando che le comunicazioni citate sono oggetto di pubblicazione sul sito Internet del Ministero della salute.

La disposizione fa comunque salvi i diritti degli interessati, di cui agli articoli 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione « diritto all'oblio »), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento) e 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (si tratta del Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste.

Il comma 7 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e il Garante per la protezione dei dati personali, la determinazione della struttura e delle caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico, nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati, secondo i seguenti criteri:

- a) facilità di accesso;
- b) semplicità della consultazione;
- c) comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione;
- d) previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati.

Il decreto definisce anche i modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni.

L'articolo 6, comma 1, attribuisce alle imprese produttrici la responsabilità della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.

Il comma 2 prevede le sanzioni in caso di omessa comunicazione telematica, da parte dell'impresa produttrice, delle erogazioni e delle relazioni d'interesse dirette e indirette. Per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria corrisponde al pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione.

Il comma 3 stabilisce invece le sanzioni relative all'omessa comunicazione telematica da parte delle imprese produttrici costituite in forma societaria dei dati identificativi degli eventuali operatori sanitari in possesso di azioni/quote o obbligazioni o che percepiscono compensi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale, ovvero relativamente all'omessa indicazione qualora il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata. Ove l'obbligo non venga rispettato, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro.

Ai sensi del comma 4, in caso di notizie incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, l'impresa produttrice deve integrarle nel termine di novanta giorni. Qualora l'integrazione non venga effettuata nel termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro.

Il comma 5 stabilisce che all'impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.

In base al comma 6 all'impresa produttrice con fatturato annuo inferiore a un milione di euro, le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in misura pari alla metà degli importi definiti dai predetti commi, purché tale impresa non sia collegata o controllata o vincolata da

rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici.

Ai sensi del comma 7 gli atti di irrogazione delle sanzioni sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico telematico « Sanità trasparente » (di cui all'articolo 5). Il Ministero della salute provvede a pubblicare in formato *open data* tali atti sulla prima pagina del proprio sito istituzionale per un periodo non inferiore a novanta giorni con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute o abbiano fornito notizie false.

Il comma 8 affida al Ministero della salute le funzioni di vigilanza sull'attuazione della legge – avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute – e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, mentre, ai sensi del comma 10, l'amministrazione finanziaria e il Corpo della Guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti.

Il comma 11 specifica che per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981, mentre il comma 12 destina gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni all'entrata del bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute, ed essere destinati, in misura pari alla metà, al conseguimento delle finalità della legge stessa.

L'articolo 7 reca le disposizioni finali, prevedendo che gli obblighi di comunicazione relativi alle erogazioni e alle relazioni d'interesse dirette e indirette (previsti dall'articolo 3) si applichino a decorrere dal terzo trimestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di inizio funzionamento del registro Sanità trasparente (avviso previsto dall'articolo

5, comma 1) e che gli obblighi di comunicazione relativi alle partecipazioni azionarie, ai titoli obbligazionari e ai proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale (previsti dall'articolo 4) si applichino a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di inizio funzionamento del registro Sanità trasparente (previsto dall'articolo 5, comma 1).

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la materia trattata dalla proposta di legge possa essere ricondotta all'ambito della « tutela della salute », di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente e nella quale rientra anche l'organizzazione sanitaria (come indicato, da ultimo, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2008). Assume anche rilievo, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, la materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Rileva inoltre come l'articolo 1 della proposta di legge qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m della Costituzione.

In proposito, ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato di tale competenza esclusiva si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (come indicato, ad esempio, dalle sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essen-

ziale di erogazione (sentenze n. 222 del 2013, n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004). Non si tratta, infatti, di una « materia » in senso stretto, bensì di una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie. Siffatto parametro costituzionale consente, infatti, una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005); dall'altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenze n. 62 del 2013 e n. 10 del 2010). La giurisprudenza costituzionale più recente ha peraltro ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali anche norme di semplificazione amministrativa, quali quelle sull'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in quanto « anche l'attività amministrativa, [...] può assurgere alla qualifica di « prestazione » (quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere), della quale lo Stato è competente a fissare un « livello essenziale » a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici ed, in generale, di soggetti privati » (sentenze n. 207 e n. 203 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 121 del 2014).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Emanuele FIANO (PD) rileva come il provvedimento in esame intervenga su una materia, la tutela della salute, in ordine alla quale la competenza legislativa potrebbe essere devoluta alle regioni a seguito della conclusione delle intese per l'attribuzione dell'autonomia differenziata

di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (Nuovo testo C. 491).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 491, recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione;

evidenziato come la proposta rechi disposizioni volte a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie;

rilevato, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni stabilito dal Titolo V della Costituzione, come la materia trattata dalla proposta di legge possa essere

ricondotta nell'ambito della materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché, con particolare riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », affidate alla competenza legislativa dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

evidenziato altresì come l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

ritenuto che il provvedimento non presenti profili problematici sul piano costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	14
7-00112 De Maria: Sulla situazione politica in Cambogia.	
7-00152 Boldrini: Sulla situazione politica in Cambogia.	
7-00173 Formentini: Sulla situazione politica in Cambogia (<i>Discussione congiunta e conclusione – Reiezione delle risoluzioni nn. 7-00112 e 7-00152 e approvazione della risoluzione n. 7-00173</i>)	14

RISOLUZIONI

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00112 De Maria: Sulla situazione politica in Cambogia.

7-00152 Boldrini: Sulla situazione politica in Cambogia.

7-00173 Formentini: Sulla situazione politica in Cambogia.

(*Discussione congiunta e conclusione – Reiezione delle risoluzioni nn. 7-00112 e 7-00152 e approvazione della risoluzione n. 7-00173*).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la risoluzione n. 7-00173, presentata dal collega Formentini come primo firmatario e dalla collega De Carlo, oltre che da ulteriori colleghi dei gruppi Lega e Movimento 5 Stelle, sarà discussa congiuntamente alle risoluzioni n. 7-00112 De Maria e n. 7-00152 Boldrini, la cui discussione era già stata iniziata lo scorso 22 gennaio.

Paolo FORMENTINI (Lega), illustrando la risoluzione a propria prima firma, sottolinea che essa è stata presentata per dare seguito all'auspicio di convergere su un testo unanimemente condiviso. A tal fine, la risoluzione ribadisce gli impegni su cui si è manifestato un ampio consenso da

parte di tutti i gruppi parlamentari, con l'obiettivo di rafforzare il processo democratico in Cambogia e promuovere l'indizione di libere elezioni.

Laura BOLDRINI (LeU), esprimendo apprezzamento per gli sforzi profusi dai colleghi Formentini e De Carlo, ritiene praticabile pervenire ad un testo condiviso se la maggioranza si dichiara disponibile a rafforzare gli impegni il Governo contenuti nella risoluzione a prima Formentini, formulata in termini più blandi rispetto all'impegno contenuto nelle altre due risoluzioni, relativo ad una condanna ferma e inequivocabile della dura repressione messa in atto dal regime cambogiano, quale evidenziata da Sam Rainsy, *leader* del principale partito di opposizione *Cambodia National Rescue Party* (CNRP), nel corso dell'audizione del 25 ottobre scorso.

Paolo FORMENTINI (Lega), anche a nome degli ulteriori firmatari della risoluzione n. 7-00173, si dichiara indisponibile a modificare il testo della risoluzione a propria firma.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), nel ringraziare i colleghi Formentini e De Carlo per l'attenzione ad un tema che le sta a cuore, segnala che nella giornata di ieri la Commissione europea ha avviato la

procedura di sospensione temporanea delle preferenze commerciali nei riguardi della Cambogia. Auspica, dunque, che gli impegni contenuti nel dispositivo della risoluzione Formentini n. 7-00173 su tale questione siano in linea quanto meno con le decisioni già assunte in sede europea. Ribadisce, quindi, l'auspicio per un testo più incisivo.

Paolo FORMENTINI (Lega), nel confermare l'impostazione della risoluzione presentata dai gruppi di maggioranza, ribadisce a sua volta l'auspicio che la risoluzione a propria firma possa essere approvata da tutti i gruppi, come espressione di una volontà condivisa.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, nel sottolineare che il Governo intende monitorare con attenzione in sede UE la procedura di sospensione temporanea delle preferenze commerciali, esprime parere favorevole sulla risoluzione n. 7-00173 Formentini e parere contrario sulle risoluzioni n. 7-00112 De Maria e n. 7-00152 Boldrini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le risoluzioni n. 7-00112 De Maria e n. 7-00152 Boldrini e approva la risoluzione n. 7-00173 Formentini.

La seduta termina alle 13.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comandante del Comando Interforze per le operazioni cibernetiche, Gen. Francesco Vestito, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (C. 1012 Perego di Cremnago)

16

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 febbraio 2019.

Audizione del Comandante del Comando Interforze per le operazioni cibernetiche, Gen. Francesco Vestito, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (C. 1012 Perego di Cremnago).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.50 alle 10.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Parere su emendamenti</i>)	22

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 65.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 66.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati. Atto n. 67.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 68 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	32

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	28

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

C. 1486-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 31 gennaio scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che la VI Commissione ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, recependo integralmente la predetta condizione ed approvando inoltre alcune proposte emendative – tra cui, principalmente, quella che prevede la trasmissione da parte del Governo alle Camere di una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge in titolo – e correzioni di forma che non presentano comunque profili problematici dal punto di vista finanziario.

Alla luce di ciò, propone di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente e relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Rizzetto 8.2, che prevede che, nel caso in cui Banca Carige non sia in grado di ottemperare al piano di ristrutturazione, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a procedere alla nazionalizzazione della stessa banca, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Marattin 21.015, che è volta a prevedere, tra l'altro, al comma 8, un'autorizzazione di spesa, per assunzioni a tempo determinato presso la Consob, di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, provvedendo alla copertura del relativo onere con riferimento ai soli anni dal 2019 al 2021;

Ungaro 22.1, che è volta a porre la copertura dell'onere recato dal provvedimento, pari a 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019, a carico del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, peraltro senza indicare come detta copertura debba essere ripartita tra i due fondi. Evidenzia comunque che la somma degli stanziamenti presenti sui due fondi per l'anno 2019 non è sufficiente a coprire l'onere recato dal provvedimento;

Giacomoni 22.2, che è volta a porre la copertura dell'onere recato dal provvedimento, pari a 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019, a carico del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, che non presenta la necessaria capienza in conseguenza della riduzione disposta dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2019;

Giacomoni 22.06, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, destinato all'acquisto e valorizzazione di unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata poste a garanzia di crediti deteriorati detenuti da istituti di credito. Essa provvede quindi alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

Giacomoni 22.07, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, destinato all'acquisto e valorizzazione di unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata poste a garanzia di crediti deteriorati detenuti da istituti di credito. Essa provvede quindi alla copertura del relativo onere a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, peraltro non meglio specificati, sulla base di provvedimenti amministrativi e regolamentari da adottare in data antecedente quella della presumibile entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

D'Ettore 22.08, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2019, destinato ad anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate emesse dagli istituti di credito Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione ovvero di liquidazione coatta amministrativa dei predetti istituti, abbiano subito una riduzione o un azzeramento del valore del

capitale. Essa provvede quindi alla copertura del relativo onere a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, peraltro non meglio specificati, sulla base di provvedimenti amministrativi e regolamentari da adottare in data antecedente quella della presumibile entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

D'Ettore 22.09, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2019, destinato ad anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate emesse dagli istituti di credito Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione ovvero di liquidazione coatta amministrativa dei predetti istituti, abbiano subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. Essa provvede quindi alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che non reca tuttavia le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Rizzetto 2.1, che è volta ad escludere dai requisiti necessari affinché sia concessa la garanzia dello Stato su strumenti finanziari di debito emessi da Banca Carige la durata residua non superiore a cinque anni di tali strumenti finanziari. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Rizzetto 5.1, che è volta ad escludere il requisito della durata superiore a tre anni per gli strumenti finanziari il cui

valore nominale non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi da Banca Carige e garantiti dallo Stato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Ungaro 5.01, che estende fino al 6 marzo 2021 il periodo in cui il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Rizzetto 6.4, che è volta a consentire che le variazioni dei criteri di calcolo e la misura delle commissioni relativi alla garanzia dello Stato, previste con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, abbiano effetto anche sulle operazioni già in essere. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Martino 9.1, che prevede che, nel rilasciare la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da Banca Carige a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, si tenga conto anche dei crediti di imposta iscritti nelle voci di bilancio di Banca Carige e della titolarità da parte della stessa di quote di partecipazione in Banca d'Italia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Ungaro 10.01, che consente a Banca Carige di avvalersi, nella forma di consulenze a titolo gratuito, del supporto di società per la gestione di attività per la gestione dei crediti deteriorati, prevedendo che da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Osnato 11.01, che è volta a sospendere tutti i termini temporali per l'accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori nel caso in cui sia disposta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea in merito alle disposizioni della legge n. 145 del 2018 che disciplinano il citato Fondo. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riguardo al possibile disallineamento che potrebbe verificarsi tra la durata del Fondo e gli oneri ad esso imputati;

Rizzetto 13.2 e 13.3, che sono volte a subordinare l'intervento pubblico all'assunzione da parte dell'autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

D'Ettore 21.08, che è volta all'istituzione di una Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prescritto dalla medesima proposta;

Zanettin 22.01, che è volta a introdurre disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze degli strumenti finanziari emessi da Veneto Banca S.p.A. e Banca popolare di Vicenza S.p.A. e provvede alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 20 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere, con particolare riguardo al fatto che la proposta emendativa imputa il predetto onere alla sola

annualità 2019 laddove, invece, lo stesso sembrerebbe doversi produrre, almeno in parte, anche nel 2020;

Zanettin 22.02, che è volta a introdurre disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze degli strumenti finanziari emessi da Veneto Banca S.p.A. e Banca popolare di Vicenza S.p.A. e provvede alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 20 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere, con particolare riguardo al fatto che la proposta emendativa imputa il predetto onere alla sola annualità 2019 laddove, invece, lo stesso sembrerebbe doversi produrre, almeno in parte, anche nel 2020.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente e relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.1, 5.1, 6.4, 8.2, 9.1, 13.2, 13.3, 22.1 e 22.2 e sugli articoli aggiuntivi 5.01, 10.01, 11.01, 21.08, 21.015, 22.01, 22.02, 22.06, 22.07, 22.08 e 22.09, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

C. 1332.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, osserva che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'Accordo vede come parti, oltre a Cuba, sia l'Unione europea sia gli Stati membri, dunque anche la Repubblica italiana, sulla base delle rispettive competenze (articolo 84). L'Accordo prevede, altresì, che le parti convengano, compatibilmente con le rispettive risorse e disposizioni normative, di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione previsti nell'Accordo medesimo (articolo 21). Il disegno di legge di ratifica è, a sua volta, corredato di una clausola di invarianza (articolo 3).

Ciò posto, prende preliminarmente atto che molte disposizioni presentano carattere programmatico e che altre parrebbero confermate di norme vigenti o comunque destinate ad operare nel quadro di procedure già avviate. Tuttavia, osserva che talune disposizioni sembrano porre a carico delle Parti, fra cui appunto la Repubblica italiana, specifici adempimenti di carattere potenzialmente oneroso: si riferisce, in particolare, al dialogo politico, da

condurre a livello politico e di funzionari (articolo 4), agli scambi di esperienze e alla cooperazione giudiziaria e di polizia nel settore delle droghe illecite (articolo 28), alle forme di cooperazione in materia culturale (articolo 42), al sostegno a iniziative interne di Cuba per la gestione del rischio di catastrofi (articolo 48), alle forme di cooperazione in materia statistica, che vedono coinvolti – oltre a Eurostat – anche gli istituti statistici degli Stati membri UE (articolo 57) nonché alla partecipazione e al funzionamento del Consiglio congiunto (articolo 81), del Comitato misto (articolo 82) e dei suoi possibili sottocomitati (articolo 83).

Ciò premesso, al fine di suffragare la previsione di invarianza finanziaria recata dal progetto di legge di ratifica, ritiene opportuno che sia chiarito quali disposizioni dell'Accordo, fra quelle suscettibili di comportare oneri finanziari per la loro attuazione, siano di competenza dell'Unione europea e quali di competenza diretta statale e, in rapporto ad esse, gli elementi sulla cui base la relativa attuazione può avvenire nel quadro delle risorse già disponibili.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Nuovo testo C. 395.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nel far presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, nel ricordare che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso l'emendamento Montaruli 4.1, ai fini dell'espressione del parere sui profili di competenza della Commissione bilancio, fa presente che tale emendamento reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2019, volto a consentire il rispetto dei termini di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in titolo, stabiliti, salvo specifiche eccezioni, in trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

In particolare, segnala che la proposta emendativa prevede che le risorse del Fondo di nuova istituzione siano prioritariamente destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie né in stato di dissesto economico-finanziario, presentino residui attivi e versino in condizioni di temporanea indisponibilità di cassa.

Evidenza che viene altresì demandata ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri di funzionamento e di ripartizione del Fondo, con particolare riferimento alla determinazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario sotto forma di anticipazione e alle modalità per la loro restituzione, da effettuare in un periodo massimo di due anni.

Per quanto attiene infine ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'emendamento in esame provvede agli oneri da esso derivanti – pari, come in precedenza detto, a 300 milioni di euro per l'anno 2019 – mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che reca per l'anno 2019 uno stanziamento di bilancio pari a 13.887.000 euro.

Tanto premesso, in considerazione del fatto che il Fondo utilizzato a copertura non presenta le occorrenti disponibilità, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Montaruli 4.1.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, sottolineando che sul Fondo per esigenze indifferibili non sono presenti le necessarie disponibilità, concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore sull'emendamento Montaruli 4.1.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo.

Atto n. 65.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali.

Atto n. 66.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati.

Atto n. 67.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali.

Atto n. 68.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio 2019.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una relazione illustrativa che dà conto, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, delle ragioni per cui il Governo ha derogato ai criteri generali di ripartizione del beneficio (vedi allegato).

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 65:

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 65);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 (Atti nn. 65, 66, 67 e 68), depositata dal Governo nella seduta odierna, da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato « Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato », sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

per l'anno 2017 tali somme, comprensive anche dei risparmi di spesa pervenuti in corso d'anno, sono risultate pari ad euro 37.551.878,66;

alle predette somme, non conteggiando i risparmi di spesa, è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014;

le somme risultanti sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di euro 6.014.190,78, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

l'articolo 2-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 76 del 1998 prevede che il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4 del predetto articolo 2-bis e fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi;

il Consiglio dei ministri, con delibera in data 8 novembre 2018, adottata ai sensi del citato articolo 2-bis, comma 5, ha disposto la riduzione del 50 per cento delle quote relative alle categorie « Fame nel mondo » e Assistenza ai rifugiati » per un ammontare di euro 3.007.095,30 ciascuna ed ha conseguentemente destinato tale somma ad incremento della quota della categoria « Calamità naturali », per un totale complessivo di euro 12.028.381,56,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 66:

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 66);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017

(Atti nn. 65, 66, 67 e 68), depositata dal Governo nella seduta odierna, da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato « Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato », sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

per l'anno 2017 tali somme, comprensive anche dei risparmi di spesa pervenuti in corso d'anno, sono risultate pari ad euro 37.551.878,66;

alle predette somme, non conteggiando i risparmi di spesa, è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014;

le somme risultanti sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di euro 6.014.190,78, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

l'articolo 2-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 prevede che il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4 del predetto articolo 2-bis e fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi;

il Consiglio dei ministri, con delibera in data 8 novembre 2018, adottata ai sensi del citato articolo 2-bis, comma 5, ha disposto la riduzione del 50 per cento delle quote relative alle categorie « Fame

nel mondo » e Assistenza ai rifugiati » per un ammontare di euro 3.007.095,30 ciascuna ed ha conseguentemente destinato tale somma ad incremento della quota della categoria « Calamità naturali », per un totale complessivo di euro 12.028.381,56,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 67:

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati (Atto n. 67);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 (Atti nn. 65, 66, 67 e 68), depositata dal Governo nella seduta odierna, da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato « Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato », sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

per l'anno 2017 tali somme, comprensive anche dei risparmi di spesa pervenuti in corso d'anno, sono risultate pari ad euro 37.551.878,66;

alle predette somme, non conteggiando i risparmi di spesa, è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014;

le somme risultanti sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di euro 6.014.190,78, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

l'articolo 2-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 prevede che il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4 del predetto articolo 2-bis e fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi;

il Consiglio dei ministri, con delibera in data 8 novembre 2018, adottata ai sensi del citato articolo 2-bis, comma 5, ha disposto la riduzione del 50 per cento delle quote relative alle categorie « Fame nel mondo » e Assistenza ai rifugiati » per un ammontare di euro 3.007.095,30 ciascuna ed ha conseguentemente destinato tale somma ad incremento della quota della categoria « Calamità naturali », per un totale complessivo di euro 12.028.381,56,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 68:

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 68);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 (Atti nn. 65, 66, 67 e 68), depositata dal Governo nella seduta odierna, da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato « Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato », sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

per l'anno 2017 tali somme, comprensive anche dei risparmi di spesa pervenuti in corso d'anno, sono risultate pari ad euro 37.551.878,66;

alle predette somme, non conteggiando i risparmi di spesa, è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014;

le somme risultanti sono state suddivise in parti uguali tra le cinque cate-

gorie di intervento per un importo unitario di euro 6.014.190,78, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

L'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 prevede che il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4 del predetto articolo 2-*bis* e fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi;

Il Consiglio dei ministri, con delibera in data 8 novembre 2018, adottata ai sensi del citato articolo 2-*bis*, comma 5, ha disposto la riduzione del 50 per cento delle quote relative alle categorie « Fame nel mondo » e Assistenza ai rifugiati » per un ammontare di euro 3.007.095,30 ciascuna ed ha conseguentemente destinato tale somma ad incremento della quota della categoria « Calamità naturali », per un totale complessivo di euro 12.028.381,56;

per quanto riguarda la categoria « Conservazione dei beni culturali », l'articolo 21-*ter* del decreto-legge n. 8 del 2017 ha previsto che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016;

il riferimento alle dichiarazioni dei redditi dal 2016 al 2025, contenuto all'articolo 21-*ter* del citato decreto-legge n. 8 del 2017, avrebbe determinato l'assegnazione

di tali risorse solo a partire dall'anno 2019, in quanto l'articolo 47 della legge n. 222 del 1985 stabilisce che la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente;

ricordato che:

il riferimento alle dichiarazioni dei redditi dal 2016 al 2025 è stato introdotto al citato articolo 21-*ter* del decreto-legge n. 8 del 2017 a seguito di una specifica condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere deliberato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 2017, al fine di non incidere – come emerge nel citato parere – sulle scelte già assunte dai contribuenti;

il Consiglio dei ministri – ravvisata la necessità e l'urgenza di far fronte tempestivamente alla ricostruzione e al restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 – ha adottato in data 23 settembre 2017 una delibera, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, per consentire l'immediata assegnazione della quota parte relativa ai progetti attinenti alla categoria « Conservazione dei beni culturali » ai comuni terremotati per l'anno 2017 e per l'anno 2018, anziché a partire dall'anno 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 febbraio 2019 — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.55.

Programma di lavoro della Commissione per il 2019
– **Mantenere le promesse e prepararsi al futuro.**
(COM(2018)800 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020)
– **Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata.**
(14518/18).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, annuncia che nel corso della relazione si soffermerà, con riferimento alle politiche di competenza della Commissione bilancio, sulle priorità indicate: nella relazione programmatica 2019, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012; nel programma di lavoro per il 2019 della Commissione europea, contenuto nel documento COM(2018)800, intitolato «Mantenere le promesse e prepararsi al futuro»; nel programma della Presidenza del Consiglio dell'UE della Romania per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2019; nel programma di 18 mesi del Consiglio per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020. Si tratta in particolare delle politiche macroeconomiche e delle politiche di coesione (utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei). In proposito segnala quanto segue.

Per quanto riguarda le politiche macroeconomiche, la relazione programmatica del Governo indica le seguenti priorità per il 2019:

portare avanti la costituzione di un Gruppo di lavoro europeo ad alto livello composto dai rappresentanti degli Stati membri per definire «Una *politeia* per un'Europa diversa, più forte e più equa» secondo le linee indicate dal Governo nel documento trasmesso a Bruxelles a settembre 2018;

giocare un ruolo critico, ma anche propositivo e propulsivo, riguardo all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, al fine di rafforzare la crescita economica, promuovere la competitività del sistema produttivo europeo nell'economia globale, salvaguardare la stabilità dell'euro;

sostenere l'inclusione ed il progresso sociale, contribuendo anche ad una maggiore convergenza economica fra gli Stati membri;

impegnarsi affinché il completamento dell'Unione bancaria sia basato sulle due dimensioni di condivisione e riduzione dei rischi, che, secondo il Governo, dovrebbero procedere in parallelo rinforzandosi a vicenda, ma senza condizionamenti reciproci quanto a tempi e modalità, acquisendo così credibilità di fronte ai mercati finanziari.

Inoltre, il Governo ricorda che, per il prossimo bilancio pluriennale dell'UE 2021-2027, è in corso di discussione la proposta di regolamento COM(2018)439 che istituisce il programma InvestEU, che utilizzerebbe lo stesso meccanismo di garanzia utilizzato dal Piano Juncker. In particolare, il Fondo InvestEU consiste in una garanzia di bilancio dell'UE a sostegno di prodotti finanziari forniti da *partner* esecutivi. Il Fondo si rivolge ai progetti dotati di valore aggiunto per l'UE e promuove un approccio coerente al finanziamento degli obiettivi delle politiche dell'UE. Esso offre una combinazione efficace ed efficiente di strumenti finanziari del-

l'UE per settori di intervento specifici. Il Governo afferma di essere particolarmente favorevole alle misure che consentono di ampliare le possibilità di investimento e le capacità operative della BEI. Inoltre, in tale contesto, annuncia l'intenzione di voler esplorare in termini concreti la possibilità di emissioni di titoli di debito comune europeo specificamente volti a finanziare progetti strategici di investimento e ribadire sul tavolo negoziale la richiesta di scomputo integrale e non condizionato dal calcolo dei vincoli finanziari europei (deficit e debito) della quota di cofinanziamento nazionale dei programmi UE di investimento, nonché degli investimenti in generale.

Nel programma di lavoro della Commissione per il 2019 si indicano invece le seguenti priorità:

rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro;

completamento dell'Unione dei mercati dei capitali;

ottenere risultati sulle proposte presentate per approfondire l'Unione economica e monetaria (UEM), compresi gli strumenti di bilancio proposti nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale (funzione di stabilizzazione europea e programma di sostegno alle riforme). Ricorda che il 6 dicembre 2017 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure sul futuro dell'UEM che si propone, in particolare, di: istituire il Ministro europeo dell'economia e delle finanze (COM(2017)823); istituire il Fondo monetario europeo – FME (COM(2017)827), che sarebbe basato sulla struttura ormai consolidata del Meccanismo europeo di stabilità (cd. Fondo « salva-Stati »), ma ancorato all'ordinamento giuridico dell'Unione europea (attualmente è disciplinato da un apposito accordo intergovernativo);

completamento dell'Unione bancaria, anche tramite: la creazione di un mecca-

nismo di *backstop* (garanzia) comune per il Fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie; l'ottenimento di progressi verso il sistema europeo di assicurazione dei depositi; il rafforzamento del ruolo del Meccanismo europeo di stabilità (MES) quale strumento per la gestione delle crisi; la conclusione rapida di un accordo sulle proposte relative alla riduzione dei rischi nel settore bancario e al pacchetto per la riduzione dei prestiti in sofferenza; il rafforzamento del Semestre europeo in modo tale da sostenere e orientare gli Stati membri verso il conseguimento di una crescita sostenibile, inclusiva e a lungo termine.

Fa presente inoltre che nel programma dei 18 mesi del Consiglio, si annuncia che le tre Presidenze (Romania, Finlandia e Croazia) porteranno avanti i lavori relativi all'approfondimento dell'UEM, al fine di migliorare la capacità di resistere alle crisi economiche. Al riguardo, secondo il programma, è essenziale troncare il legame banche-emittenti sovrani, prestando, nel contempo, attenzione agli sviluppi a livello internazionale.

Secondo il programma, occorre anche fare di più in merito al rafforzamento dell'Unione bancaria, sulla scorta dell'approccio convenuto in materia di riduzione e condivisione dei rischi (che include la proposta sul sistema europeo di assicurazione dei depositi e l'attuazione del sostegno del MES al Fondo di risoluzione unico), e all'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali.

Inoltre, per il programma è opportuno semplificare le norme del Patto di stabilità e crescita e, al fine di promuovere l'adesione all'euro, è necessario fare di più per quanto concerne il programma di sostegno alle riforme proposto, incluso lo strumento di sostegno alla convergenza.

Infine, segnala che le tre Presidenze intendono portare avanti i lavori concernenti il programma per gli investimenti InvestEU.

Per quanto riguarda le politiche di coesione (utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei), la relazione

programmatica del Governo ricorda, in primo luogo, come, a partire dal 29 maggio 2018, la Commissione abbia presentato le proposte regolamentari per la politica di coesione, tra le quali la proposta di regolamento recante disposizioni comuni applicabili ai Fondi (COM(2018) 375) nonché le proposte specifiche relative al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (COM(2018)372), al Fondo sociale europeo Plus (COM(2018)382) e all'Obiettivo cooperazione territoriale europea (COM(2018)374).

Evidenzia che, nel complesso, la Commissione propone per le politiche di coesione una dotazione di 330,6 miliardi di euro (a prezzi 2018), dei quali 200,6 per il FESR, 41,4 per il Fondo di coesione e 88,6 per il FSE+. Per l'Italia, l'assegnazione complessiva proposta ammonta a 38,6 miliardi. Segnala che tale dotazione si concentrerà sulle cinque grandi priorità elencate dalla Commissione: un'Europa più intelligente, attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente; un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi; un'Europa più connessa, attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale; un'Europa più sociale, attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali; un'Europa più vicina ai cittadini, attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

Fa presente che, pur riconoscendo, nel complesso, la condivisibilità delle proposte della Commissione e la loro coerenza con le posizioni già espresse dall'Italia, il Governo rileva una serie di criticità sulle quali sarà necessario un confronto serrato in fase negoziale, e sottolinea che il proprio impegno verterà:

su una modifica del metodo di allocazione dei fondi della coesione, che do-

vrebbe essere improntato a criteri di maggiore equità e proporzionalità, tenendo conto dello scenario socio-economico di riferimento dei diversi Paesi e regioni;

sul superamento del meccanismo della condizionalità macroeconomica, allo scopo di non arrecare pregiudizio ai territori con maggiori debolezze strutturali, che invece necessitano di più investimenti per essere parte a pieno titolo della strategia di sviluppo dell'Unione;

sulla revisione del metodo di programmazione proposto, basato sull'allocazione delle risorse per gli ultimi due anni in occasione della revisione intermedia del 2025, e sul ritorno a un orizzonte di programmazione settennale;

sulla garanzia – con riferimento alla possibilità di conferire i fondi della coesione ad altri programmi a gestione diretta o indiretta – che le risorse siano sempre utilizzate per finanziare progetti coerenti con gli obiettivi generali della politica di coesione, e che abbiano un impatto significativo sui territori conferenti;

su un collegamento tra fondi per la coesione e Semestre europeo volto a far sì che le raccomandazioni specifiche per paese non siano considerate quale elemento prioritario per orientare la programmazione, e venga dato invece il giusto rilievo alle indicazioni che provengono dall'analisi dei contesti socio-economici dei territori;

sul sostegno alla proposta volta ad accrescere i tassi di cofinanziamento nazionale, condizionato però alla possibilità di «scomputare tale voce di spesa dal calcolo del deficit ai fini del Patto di stabilità e crescita»;

su un'attenuazione delle soglie di concentrazione delle risorse a titolo del FESR sugli Obiettivi strategici 1 e 2 (Europa intelligente ed Europa verde) – che per l'Italia raggiungerebbero il 75 per cento del totale, onde consentire maggiore flessibilità nelle decisioni allocative degli Stati membri.

Quanto all'attuazione della programmazione 2014-2020, sottolinea che gli impegni per il 2019 prevedranno:

il massimo sforzo per una tempestiva attuazione della programmazione, focalizzando l'attenzione sull'efficacia degli interventi e sulla verifica in itinere dei principali target da conseguire nel breve e medio periodo, onde evitare il disimpegno dei Fondi;

la prosecuzione dell'azione di sostegno finora svolta e che ha consentito di raggiungere un valore totale di impegni pari al 27,3 per cento delle risorse complessive programmate, anche attraverso una riduzione, per taluni programmi, del tasso di cofinanziamento nazionale;

la redazione della Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori concernente l'esecuzione dell'Accordo di partenariato;

l'implementazione, tra l'altro, del Piano di rafforzamento dei servizi e delle

misure di politica attiva del lavoro, approvato a fine 2017 in Conferenza Stato-Regioni.

Evidenzia che il programma di lavoro della Commissione per il 2019 include tra le proposte prioritarie in sospenso le proposte di regolamento relative al FSE+ (COM(2018)382), alle disposizioni comuni ai fondi (COM(2018)375), al FESR e al Fondo di coesione (COM(2018)372) e all'obiettivo « Cooperazione territoriale europea » (Interreg) (COM(2018)374).

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso della discussione.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 65.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 66.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati. Atto n. 67.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 68.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTEZZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
*Servizio per le procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF
e per gli interventi straordinari sul territorio*

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione del contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF statale alle categorie fame del mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati e conservazione di beni culturali - ANNO 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disciplina che regola il procedimento di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri adotti, all'esito dell'istruttoria, il decreto di destinazione dei fondi che individua i beneficiari del contributo sulla base delle valutazioni tecniche espresse da apposite Commissioni per ognuna delle tipologie di intervento previste dalla norma: fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali ed edilizia scolastica (articolo 5 del d.P.R. n. 76 del 1998).

Per quanto riguarda la categoria "Edilizia scolastica" non è prevista nessuna proposta di ripartizione in quanto la relativa somma è stata destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 172.

Relativamente alla categoria "Beni culturali" l'articolo 21-ter del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha previsto che "le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, ...derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" al decreto legge n. 189 del 2016.

Il riferimento contenuto nella norma alle "dichiarazioni dei redditi dal 2016 al 2025", avrebbe determinato l'assegnazione di tali somme solo a partire dall'anno 2019, in quanto l'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, stabilisce che la quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici finanziari (Agenzia delle entrate - Ministero dell'economia e delle finanze) sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
*Servizio per la procedura di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF
e per gli interventi straordinari sul territorio*

L'articolo 2-bis, comma 5, del citato d.P.R. n. 76/98, prevede che *"il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi"*.

Il Consiglio dei ministri in data 23 settembre 2017 ha adottato una delibera, ex articolo 2-bis, comma 5, del d.P.R. n. 76/98, per consentire l'immediata assegnazione della quota parte relativa ai progetti attinenti la tipologia "Conservazione dei beni culturali" ai comuni terremotati per l'anno 2017 e per l'anno 2018, anziché a partire dall'anno 2019.

Le somme relative alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri *"Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato"*, come detto sulla base sull'importo liquidato dagli uffici finanziari (Agenzia delle Entrate – Ministero dell'Economia e delle Finanze). Per l'anno 2017 tale somma è risultata pari a euro 37.551.878,66, comprensiva anche di risparmi di spesa pervenuti in corso d'anno. A tale somma, non conteggiando i risparmi di spesa, va detratta una quota pari al 20% destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

La somma risultante è stata suddivisa in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di euro 6.014.190,78, una delle quali, relativa all'"Edilizia scolastica" è stata trasferita, come detto, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le istanze complessivamente pervenute per l'annualità 2017 risultano essere n. 344, come di seguito ripartite tra le categorie previste: n. 80 per fame nel mondo, n. 55 per calamità naturali, n. 19 per assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati e n. 190 per conservazione dei beni culturali.

A seguito della fase istruttoria condotta dalle competenti Commissioni di valutazione, previste dall'articolo 5 del d.P.R. n. 76/98, sulla base dei parametri di riferimento prestabiliti con decreto del Segretario generale del 31 gennaio 2017, sono stati ammessi alla valutazione tecnica n. 153 progetti, sono state escluse n. 191 istanze in quanto sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Il Consiglio dei ministri con delibera in data 8 novembre 2018, adottata ai sensi del già citato articolo 2-bis, comma 5 ha disposto la riduzione del cinquanta per cento delle quote relative alle categorie "Fame nel mondo" e "Assistenza ai rifugiati" per un ammontare di euro 3.007.095,30



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
 UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
*Servizio per la procedura di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF
 e per gli interventi straordinari sul territorio*

ciascuna, ed è stato conseguentemente disposto l'incremento di tale somma alla quota della categoria "Calamità naturali", per un totale complessivo totale di euro 12.028.381.56 (all. 1).

Alla luce del quadro così delineato, si fornisce una tabella riepilogativa

<i>CATEGORIA</i>	<i>PRESENTATE</i>	<i>ESCLUSE</i>	<i>VALUTATE</i>	<i>PROGETTI FINANZIATI</i>
<i>Fame nel Mondo</i>	80	4	76	17
<i>Calamità Naturali</i>	55	10	45	10
<i>Assistenza ai Rifugiati</i>	19	2	17	1
<i>Conservazione di Beni Culturali</i>	190	31+144 ¹	15	9
TOTALE	344	191	153	37

Alle proposte di decreti sono uniti, quali parti integranti, gli allegati che individuano, distintamente per ciascuna categoria, le istanze pervenute, ammesse, escluse, gli interventi valutati ed il relativo punteggio assegnato dalle citate Commissioni tecniche.

Ai fini della ripartizione sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio maggiore, fino alla concorrenza della somma disponibile per ciascuna categoria.

Sono stati, pertanto, definiti gli schemi dei decreti di ripartizione per ogni singola categoria, che potranno essere adottati solo successivamente all'acquisizione del preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.P.R. n. 76/98.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

¹ Escluse perché non rientranti nelle zone terremotate

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Esame emendamenti C. 1486-A Governo 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 36

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 febbraio 2019.

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

Esame emendamenti C. 1486-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	37
Variazione nella composizione della Commissione	37
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione. C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella e petizione n. 111 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1485 e C. 1499</i>)	37
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli (<i>Esame e rinvio</i>)	38

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano. Nomina n. 16 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	42
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Alessandro Sorte.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.

C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella e petizione n. 111.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1485 e C. 1499).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1485, d'iniziativa popolare, e C. 1499 Frassinetti. Vertendo le suddette proposte su identica materia, comunica di averne disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del regolamento, ai progetti di legge in titolo.

Angela COLMELLERE (Lega), *relatrice*, riferisce in merito alle due proposte di legge da ultimo abbinata, riportando che la proposta n. 1485, d'iniziativa popolare – frutto di un lavoro di raccolta di sottoscrizioni di firme di cittadini promosso dall'ANCI – è composta di 6 articoli e prevede innanzitutto, all'articolo 1, una serie di abrogazioni normative funzionali alla revisione della normativa di riferimento in vista dell'attivazione dell'insegnamento di «cittadinanza e Costituzione».

L'insegnamento viene istituito come disciplina autonoma con propria valutazione, nei *curricula* e nei piani di studio di entrambi i cicli di istruzione, per un monte ore annuale di 33 ore, attraverso una modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di educazione alla cittadinanza ovvero attraverso una rimodulazione degli orari delle discipline storico-filosofico-giuridiche. Il nuovo insegnamento può essere affidato a docenti abilitati d'italiano, storia, filosofica, diritto ed economia. Si prevede altresì l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un'apposita commissione incaricata di elaborare gli obiettivi specifici di apprendimento per i diversi cicli di istruzione e di provvedere in merito alla collocazione dell'insegnamento di educazione alla cittadinanza all'interno o in aggiunta ai *curricula*. Vengono individuati i temi che l'educazione alla cittadinanza dovrà approfondire, tra i quali rientrano lo studio della Costituzione, elementi di educazione civica, lo studio delle istituzioni italiane ed europee, i diritti umani, l'educazione digitale e ambientale, l'educazione alla legalità, i principi e i valori della società democratica. Sono previsti inoltre specifici percorsi di formazione dei docenti, nonché la pro-

mozione di iniziative integrative dell'offerta formativa delle scuole, da affidare ai comuni. Gli oneri relativi all'eventuale opzione dell'aggiunta di un'ora di insegnamento agli orari curriculari è posta a carico dei Fondi di riserva del bilancio dello Stato.

La proposta C. 1499 Frassinetti e altri, composta di 4 articoli, è finalizzata all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica come materia curriculare con un monte ore annuale di 33 ore, nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. L'insegnamento dell'educazione civica è affidato ai docenti dell'area storico-geografica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado; ai docenti dell'area umanistica nei licei; ai docenti dell'area umanistica nel biennio degli istituti tecnici e professionali; e ai docenti dell'area economico-giuridica nel triennio degli istituti tecnici e professionali. Tra gli obiettivi di apprendimento sono previsti lo studio della Costituzione; la conoscenza della tematica dei diritti umani; elementi fondamentali di diritto pubblico, diritto privato e del lavoro; educazione alla legalità, principi di solidarietà sociale, identità nazionale e tradizioni locali, educazione ambientale, corretta alimentazione e informazioni sui danni prodotti dalle sostanze stupefacenti o psicotrope, educazione al rispetto degli animali, educazione stradale, educazione digitale, educazione al rispetto nello sport, elementi di primo soccorso.

Luigi GALLO (M5S), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 13.50.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478 Piccoli Nardelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge di cui oggi si avvia l'esame riprende, in larga parte, il testo unificato delle proposte di legge n. 1504 e n. 2267, adottato come testo base dalla VII Commissione della Camera nel luglio 2015, ma di cui non si è concluso l'esame entro la fine della scorsa legislatura.

Evidenzia che le differenze, rispetto al testo della precedente legislatura, nascono dall'esigenza di tenere conto di alcune novità legislative nel frattempo intervenute. Il provvedimento è volto alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione. Nella relazione illustrativa i proponenti evidenziano che, in un'epoca caratterizzata come la nostra dalla globalizzazione, la lettura costituisce il primo strumento per l'acquisizione di una mentalità aperta e agile, a garanzia di un accesso consapevole al pluralismo delle fonti che richiede sempre di più un'autonoma capacità di valutazione dei contenuti ed un approccio critico alle informazioni che vengono divulgate con i moderni mezzi di comunicazione.

La proposta, composta di 10 articoli, reca interventi di diversa natura, riguardanti, tra l'altro, incentivi alla digitalizzazione delle opere e disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole e di prezzo di vendita dei libri, la promozione e il sostegno della lettura anche attraverso l'adozione di uno specifico Piano nazionale d'azione e la stipulazione di patti locali tra gli enti territoriali finalizzati ad aumentare il numero dei lettori nelle aree di riferimento. A tal fine, il provvedimento dispone anche un incremento delle risorse finanziarie rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Passando ad esaminare le singole disposizioni, segnala che l'articolo 1 enuncia i principi e le finalità della proposta, sottolineando che a quest'ultime contribuiscono lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un programma d'azione politica: il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, da adottarsi ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti. Il Piano deve garantire l'equilibrio territoriale degli interventi in esso previsti e prevedere appositi stanziamenti per la loro attuazione, in base alle seguenti finalità: diffondere l'abitudine alla lettura e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura; promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie, nonché la conoscenza della produzione libraria italiana; valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro, favorendone, in particolare, la diffusione tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario; promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione dello stesso Piano; promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche; prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale. Inoltre, il Piano deve contenere indicazioni circa le azioni che i soggetti pubblici dovrebbero intraprendere per favorire la lettura nella prima infanzia; promuovere la lettura negli istituti penitenziari e negli ospedali, con particolare riguardo ai minori; promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura ovvero disabilità fisiche o sensoriali. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano, nonché il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

L'articolo 3 dispone, innanzitutto, che le regioni e gli altri enti territoriali diano attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali, ai quali patti partecipano anche altri soggetti pubblici – in particolare le scuole – e soggetti privati operanti sul territorio. A tal fine, sono previsti specifici finanziamenti nell'ambito dei bilanci degli enti territoriali e degli altri soggetti coinvolti. Al comma 4 si prevede, inoltre, che il Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), rilascia la qualifica di « Città del libro » ai comuni nel cui territorio sia presente almeno una biblioteca di pubblica lettura, che soddisfi specifici requisiti, tra cui il sostegno e l'avviamento alla lettura con particolare riferimento ai bambini in età prescolare e a persone a rischio di esclusione sociale.

L'articolo 4 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle opere. In particolare, la norma dispone che i soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscono a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere di cui essi sono in possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico. Le condizioni per la stipula dei suddetti accordi vengono specificamente disciplinate. Per l'erogazione di contributi per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con una dotazione di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2019. I criteri per la relativa ripartizione saranno definiti con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5 detta disposizioni per la promozione della lettura a scuola e il funzionamento delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevedendo inoltre la collaborazione delle stesse con i sistemi bibliotecari territoriali

e nazionali mediante la condivisione di strumenti informatici, di catalogazione e di formazione.

Disposizioni volte specificatamente a favorire l'acquisto di libri sono contenute nell'articolo 6, che istituisce una « carta elettronica per le librerie », dell'importo nominale di euro 250, da utilizzare entro un anno dal suo rilascio per acquistare libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. La carta, col relativo credito, sarebbe rilasciata ai cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea che abbiano compiuto i 65 anni e siano residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 20.000. È precisato che la somma assegnata con la carta non costituisce reddito imponibile, né rileva ai fini del computo dell'ISEE. Il comma 4, include, il finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura tra le finalità cui destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'articolo 7 incrementa di euro 6 milioni, dal 2019, le risorse del Fondo per la promozione del libro e della lettura, portandole, dal medesimo anno, a euro 10 milioni annui. Ricorda che la legge di bilancio per il 2018 ha istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura, con dotazione annua pari a euro 4 milioni, di cui 1 milione destinato alle biblioteche scolastiche, a decorrere dal 2018. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, deve essere ripartito annualmente secondo modalità stabilite con un decreto interministeriale (MIBAC-MEF-MIUR). In attuazione, è intervenuto il decreto interministeriale n. 227 del 3 maggio 2018, che ha individuato fra le linee di intervento le seguenti: favorire la cooperazione fra istituzioni scolastiche, biblioteche, enti locali, librerie, istituti culturali, istituzioni della formazione superiore, centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed enti di ricerca per l'attivazione di iniziative di promozione della lettura nei territori; arricchire il patrimonio librario, promuovendone la digitalizzazione, e potenziare le dotazioni infrastrutturali delle biblioteche

destinate alle fruizione pubblica e delle biblioteche scolastiche; favorire interventi specifici per la prima infanzia (0-6 anni), in collaborazione con il Comitato nazionale per la promozione della lettura nella prima infanzia; rimuovere le barriere che impediscono l'accesso ai prodotti editoriali da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche o sensoriali. Quanto al Comitato nazionale per la promozione della lettura nella prima infanzia, esso è stato costituito presso il Centro per il libro e la lettura a seguito dello specifico Protocollo di intesa dell'8 giugno 2016 fra Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Centro per il libro e la lettura pubblica uno o più bandi per la presentazione di progetti, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quelli relativi all'utilizzo della quota destinata alle biblioteche scolastiche. Le risorse sono assegnate entro il 30 settembre di ogni anno.

Quale ulteriore misura per il sostegno della lettura e la promozione del libro, l'articolo 8 della proposta in esame dispone la modifica della disciplina del prezzo dei libri recata dalla legge n. 128 del 2011. In particolare, l'articolo riduce la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri – comprese le vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet – fissandola, in via generale, al 5 per cento (e non più al 15 per cento). Tuttavia, le case editrici, una sola volta all'anno per ciascun marchio editoriale, nei soli mesi di febbraio, luglio e novembre, con esclusione dei titoli pubblicati nei 6 mesi precedenti a quello della vendita, possono praticare sconti fino al 20 per cento. Per le vendite di libri effettuate a biblioteche di pubblica lettura, enti pubblici territoriali, enti e istituti di insegnamento, di formazione professionale o di ricerca è introdotta la percentuale massima di sconto applicabile del 20 per cento, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. L'articolo intro-

duce, altresì, il divieto di vendere libri attraverso lo scambio di beni o servizi e con pagamento mediante buoni premio riferiti ad altri prodotti, al di fuori di specifici casi.

L'articolo 9 concerne l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Albo delle librerie di qualità e dell'Albo delle librerie indipendenti di qualità in vista di future eventuali agevolazioni finanziarie e fiscali. I requisiti per l'iscrizione agli Albi – la cui specifica disciplina è demandata a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali – comprendono specifici parametri minimi, tra i quali l'avere una quota superiore al 50 per cento del fatturato annuo totale costituita da ricavi provenienti dalla vendita al dettaglio di libri nuovi, esclusi i ricavi derivanti dalla rivendita ad altri dettaglianti che praticino, a titolo accessorio o principale, la vendita di libri; e un assortimento diversificato di titoli. L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) esprime il proprio compiacimento per l'avvio dell'esame della proposta di legge, ricordando che essa ha già avuto nel corso della passata legislatura un *iter* d'esame denso di approfondimenti, senza però arrivare a conclusione per mancanza di idonea copertura finanziaria. Evidenzia che il provvedimento affronta temi assai cari alla VII Commissione: biblioteche pubbliche e scolastiche, piccole librerie, festival, consumi culturali. Ritiene che sia utile e possibile mettere a frutto il lavoro iniziato negli anni precedenti, anche tenuto conto del fatto che alcune delle misure prese in considerazione nella passata legislatura hanno già trovato un parziale accoglimento in provvedimenti legislativi di natura finanziaria. Reputa che oggi, con questo provvedimento, si possa finalmente dare un carattere strutturale e organico agli interventi a sostegno della lettura. Suggestisce lo svolgimento di audizioni limitate e mirate, confidando in un esame di alto profilo e in un proficuo impegno di tutta la Commissione sul tema.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, ricordando i dati allarmanti in materia di dispersione scolastica e disuguaglianze sociali, si dice certa che la promozione della lettura sia una misura fondamentale per cambiare la situazione e favorire un miglioramento degli scenari attuali. Dopo aver citato la tesi di Daniel Pennac secondo cui «vi sono verbi che non sopportano l'imperativo: il verbo sognare, il verbo amare e il verbo leggere», si dichiara convinta della rilevanza del lavoro che viene avviato oggi dalla Commissione, nonché del fatto che i legislatori hanno il dovere di fare il possibile per diffondere la consapevolezza che la lettura è fondamentale per la crescita personale individuale e, collettivamente, per la crescita civile, sociale e culturale del Paese.

Daniele BELOTTI (Lega) richiama l'attenzione della Commissione sulla sua proposta di legge n. 1410, in corso di assegnazione, la quale detta disposizioni in materia di disciplina del prezzo dei libri e, a suo avviso, dovrebbe essere esaminata congiuntamente alla proposta in titolo, previo abbinamento.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che l'abbinamento delle proposte di legge avviene d'ufficio, a cura della presidenza, quando le proposte vertano su identica materia e che l'abbinamento di proposte concernenti materie affini o collegate è di regola possibile, previa valutazione in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano. Nomina n. 16.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Cristina PATELLI (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione cultura è chiamata ad esprimere il parere al Governo sulla nomina del Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Fondazione, il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura. Il 29 gennaio, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ha comunicato che la proposta del Governo è di nominare a presidente della suddetta Fondazione il prof. Angelo Miglietta. L'atto è stato assegnato alla Commissione il 30 gennaio.

Ricorda altresì che l'Ordine Mauriziano è un'antichissima istituzione di assistenza e beneficenza, nata nel 1573, per volere di Emanuele Filiberto duca di Savoia, dalla fusione dell'Ordine Cavalleresco e Religioso di san Maurizio con l'Ordine per l'assistenza ai Lebbrosi di san Lazzaro. Il suo attuale inquadramento normativo si fonda nella XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che recita «l'Ordine Mauriziano è conservato come ordine ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge». La legge n. 1596 del 1962 ha dato per prima attuazione al disposto costituzionale, riconoscendo all'Ordine personalità giuridica di diritto pubblico.

Attualmente, il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto-legge n. 277 del 2004, il quale ha riformato l'assetto dell'Ordine Mauriziano, istituendo

un nuovo soggetto denominato Fondazione Ordine Mauriziano (FOM), con sede a Torino, che è subentrato al precedente Ente Ordine Mauriziano (EOM). La trasformazione dell'ente pubblico in fondazione e la connessa riforma ordinamentale servivano a permettere di gestire il grave dissesto finanziario dell'ente. Ai sensi della normativa citata, la Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni dell'Ordine, di operare per il risanamento del dissesto finanziario, anche mediante la dismissione di beni, e di conservare il patrimonio culturale di sua proprietà.

Nel 2006, sempre in base al decreto-legge citato, è stato adottato con apposito decreto ministeriale lo Statuto della Fondazione. In seguito, con il decreto-legge n. 159 del 2007 è stato disposto il commissariamento della Fondazione ed è stata dettata una disciplina speciale per la gestione del dissesto finanziario. Il ripianamento del dissesto è stato conseguito nel 2013. Nello stesso anno la gestione commissariale è stata rinnovata per la fase transitoria in vista del passaggio dell'Ordine alla gestione ordinaria, con un nuovo assetto finanziario e patrimoniale. La nuova fase commissariale ha avuto il compito specifico di preparare un nuovo Statuto da sottoporre al Governo, oltre a quello di intraprendere le iniziative utili a ricondurre l'Ordine alla gestione ordinaria, in vista della ricostituzione degli organi ordinari. In esito a tale attività, con decreto ministeriale del 16 aprile 2018, è stato adottato il nuovo Statuto della Fondazione.

Per inciso, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 277 prevede che sullo schema del decreto ministeriale di approvazione dello statuto sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo

schema di decreto recante il nuovo statuto è stato effettivamente trasmesso dal precedente Governo alle Camere alla fine della XVII legislatura, il 15 febbraio scorso, in regime di Camere sciolte. Le Commissioni non hanno tuttavia espresso il parere e lo statuto è stato adottato, come detto, con decreto ministeriale del 16 aprile 2018.

Esaurita quindi la fase di dissesto finanziario, resta ora affidato alla Fondazione l'adempimento dello scopo istitutivo di conservazione e valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano, che annovera la Palazzina di Caccia di Stupinigi (inclusi la biblioteca e gli archivi storici), l'Abbazia di Santa Maria di Staffarda, la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, l'Archivio Storico dell'Ordine, la Basilica Mauriziana di Torino, nonché altri monumenti e luoghi di culto e componenti immateriali di preservazione della memoria. In particolare, l'Archivio Storico dell'Ordine è divenuto, per mole documentaria, il secondo per importanza dopo l'Archivio di Stato di Torino.

Per quanto concerne la figura professionale della persona proposta per la nomina, si limita a dire che Angelo Miglietta è professore ordinario di economia delle aziende e dei mercati internazionali nonché di *entrepreneurship* and innovation presso l'università IULM di Milano. Rimanda, quindi, al *curriculum* trasmesso dal Governo per ogni approfondimento in merito al suo profilo professionale.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di rappresentanti del Consorzio Nazionale Imballaggi in Plastica (CONIP) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) 44

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 10.30.

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di rappresentanti del Consorzio Nazionale Imballaggi in Plastica (CONIP).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Cosimo Damiano DE BENEDETTIS, *Direttore Generale del Consorzio Nazionale Imballaggi in Plastica (CONIP)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consorzio Nazionale Imballaggi in Plastica (CONIP), per il loro intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38).

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT 45

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 febbraio 2019.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C.

681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38).

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 46

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 10.25.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di giovedì 7 febbraio 2019 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO – MARZO 2019

FEBBRAIO

Indagine conoscitiva sul lavoro nel settore dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo (Commissioni riunite VII e XI) (ove deliberata congiuntamente con la VII Commissione).

MARZO

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 104 del 1992 (Commissioni riunite XI e XII);

C. 707 Polverini – Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione;

C. 788 Gribaudo e Carla Cantone: Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati;

Risoluzione 7-00012 Rizzetto: Istituzione della retribuzione minima oraria.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge, i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere un parere.

Avrà altresì luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione e di interrogazioni a risposta immediata in Commissione (*question-time*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	47
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario LOLINI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

C. 1332 Grande.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario LOLINI, *presidente*, avverte che, essendo il provvedimento in oggetto iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 25 febbraio, la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella settimana corrente.

Aurelia BUBISUTTI, *relatrice*, osserva preliminarmente che l'Accordo di cui si propone la ratifica è entrato in vigore in via provvisoria, per le parti di competenza dell'Unione europea, il 1° novembre 2017 ed è finalizzato a promuovere le relazioni tra l'UE e Cuba, affinché raggiungano un livello che rispecchi i saldi legami storici, economici e culturali tra le Parti.

L'Accordo entrerà in vigore integralmente quando sarà ratificato da tutti gli stati membri dell'Unione europea. Il Parlamento europeo ha ratificato l'Accordo il 5 luglio 2017.

Venendo al contenuto dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione, fa presente che il testo si compone di 89 articoli, suddivisi in cinque parti.

La Parte I, relativa alle disposizioni generali, sancisce i principi e gli obiettivi dell'Accordo (artt. 1 e 2), ribadendo l'impegno a favore di un sistema multilaterale solido, nel pieno rispetto del diritto internazionale, dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

La Parte II, relativa al dialogo politico (artt. 3-14), ne definisce gli obiettivi – tra i quali si segnala il rafforzamento del dialogo su temi di interesse comune, lo scambio di opinioni sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite come fulcro del sistema multilaterale – e stabilisce la gamma di settori strategici comuni che formerà l'oggetto del dialogo politico, tra i quali è compreso lo sviluppo sostenibile.

La Parte III è dedicata alla cooperazione e al dialogo strategico settoriale e si articola in sette titoli.

Il Titolo I (artt. 15 – 21) fissa gli obiettivi, i principi, le modalità di dialogo, le procedure e i settori della cooperazione (sviluppo sostenibile; diritti umani e buon governo; sostenibilità ambientale; prevenzione delle catastrofi; prospettiva di genere; persone in stato di vulnerabilità; sviluppo delle capacità nazionali; gestione della conoscenza), nonché le risorse disponibili per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione.

Il Titolo II (artt. 22 – 26) è relativo alla democrazia, diritti umani e buon governo; il Titolo III (artt. 27 – 36), è dedicato alla promozione della giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione.

Il Titolo IV (artt. 37-46) è dedicato allo sviluppo e alla coesione sociale e prevede la creazione di canali di cooperazione in una serie di ambiti (tra i quali le politiche commerciali ispirate a principi di sviluppo sostenibile, equo e solidale). Segnalo che, in tale ambito (all'articolo 41) sono previste iniziative di cooperazione in materia di protezione dei consumatori al fine di tutelare la salute umana e gli interessi dei consumatori.

Il Titolo V (artt. 47-49) si occupa della cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e di cambiamenti climatici e prevede azioni di

cooperazione che possono comprendere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie pulite sostenibili e relativo know-how, promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, sostegno alle iniziative poste in essere da Cuba volte a migliorare la capacità di gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico.

Il Titolo VI (artt. 50-58) – che contiene una disposizione di specifico interesse per la XIII Commissione sulla quale si soffermerà a breve – riguarda lo sviluppo economico e prevede una serie di attività di cooperazione, tra l'altro, nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, del turismo sostenibile, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, dell'energia, comprese le energie rinnovabili, dei trasporti.

Il Titolo VII (articolo 59) ha per oggetto l'integrazione e la cooperazione regionali.

La Parte IV (artt. 60-80) dell'Accordo è relativa a scambi e cooperazione commerciale e la Parte V (artt. 81-89) contiene disposizioni istituzionali e finali.

In relazione alla cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, segnala che l'articolo 50 dell'Accordo prevede che tale collaborazione sia orientata alle seguenti finalità: migliorare la produttività, la produzione e la qualità dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; sviluppare l'agricoltura urbana e suburbana; rafforzare le filiere produttive; promuovere lo sviluppo rurale; promuovere abitudini sane per innalzare il livello di nutrizione; sviluppare i mercati agricoli e ittici e i mercati all'ingrosso e favorire l'accesso al credito finanziario; promuovere i servizi di sviluppo dell'imprenditoria destinati alle cooperative, alle piccole aziende agricole private e alle comunità dedite alla pesca artigianale; sviluppare i propri mercati e promuovere le relazioni commerciali internazionali; sviluppare la produzione biologica; sviluppare l'agricoltura e l'acquacoltura sostenibili tenendo conto delle esigenze e dei problemi del settore ambientale; promuovere la scienza, la tecnologia e l'innovazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale,

della pesca e dell'acquacoltura, nonché la trasformazione industriale di tali risorse; promuovere lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse ittiche; promuovere le migliori prassi in materia di gestione della pesca; migliorare la raccolta dei dati per tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione e della gestione degli stock ittici; rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nel settore della pesca; contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; rafforzare la cooperazione per garantire una maggiore capacità di sviluppare tecnologie a valore aggiunto per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Rileva poi che l'articolo 50, prevede, al comma 2, che la cooperazione può comprendere, fra l'altro, l'apporto di competenze tecniche, il sostegno, lo sviluppo delle capacità e lo scambio di informazioni e di esperienze. Il medesimo comma stabilisce poi che le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale e di intensificare la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e con le organizzazioni interne e regionali di gestione della pesca.

Inoltre, in base al comma 3 del medesimo articolo le parti promuovono, nelle zone esposte al rischio di catastrofi, l'analisi del rischio e le misure adeguate per aumentare la resilienza nell'ambito della cooperazione nei settori della sicurezza alimentare e dell'agricoltura.

Infine, per quanto concerne la proposta di legge di ratifica in esame, fa presente che essa consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo.

Mario LOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario LOLINI, *presidente*, propone che, stante l'estrema limitatezza dei profili di competenza della Commissione in relazione al provvedimento in esame, la medesima si esprima nella settimana in corso.

Alberto MANCA (M5S), *relatore*, osserva preliminarmente che la proposta di legge all'esame è volta a perseguire l'importante obiettivo di realizzare la trasparenza dei dati di interesse collettivo nei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. La trasparenza, tesa alla prevenzione e al contrasto della corruzione — come sottolinea la relazione illustrativa della proposta — è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dell'esercizio, effettivo in quanto informato, dei diritti civili, politici e sociali.

Fa presente che la proposta di legge si compone di 7 articoli, dei quali illustrerà sinteticamente il contenuto, e reca limitatissimi profili di interesse per la Commissione Agricoltura.

L'articolo 1, rubricato *Principi generali*, esplicita la finalità del provvedimento in esame che è quella di determinare il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. Pertanto, le disposizioni in essa contenute, per finalità di trasparenza, di prevenzione e di contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti,

apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

L'articolo 2 reca le definizioni di « impresa produttrice », di « soggetti che operano nel settore della salute » e di « organizzazione sanitaria ». Segnala, quindi, che nella nozione di « impresa produttrice » rientrano anche i soggetti che direttamente o indirettamente esercitano un'attività diretta alla produzione, all'immissione in commercio o all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria.

L'articolo 3 detta norme in materia di pubblicità delle convenzioni e delle erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute o di un'organizzazione sanitaria, alle condizioni e secondo le modalità ivi previste, e degli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti operanti nel settore della salute che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione, tra l'altro, a convegni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

L'articolo 4 contiene disposizioni in merito alla comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale che le imprese produttrici sono tenute ad effettuare nei confronti del Ministero della salute.

L'articolo 5 istituisce nel sito internet istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente » nel quale sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 4 e gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6. Il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione dei dati previsti dall'articolo 3.

L'articolo 6 affida al Ministero della salute le funzioni di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in esame e stabilisce le sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di comunicazione posti in capo alle imprese produttrici.

L'articolo 7 reca, infine, le disposizioni finali.

Mario LOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	59
Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Nuovo testo unificato C. 684 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	60
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	61
AUDIZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE:	
Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (S. 1018 Governo)	58

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 11.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Carlo PIASTRA (Lega), *relatore*, osserva preliminarmente come l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e Cuba, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 ed entrato in vigore in via provvisoria per le parti di competenza dell'Unione europea, il 1° novembre 2017, è finalizzato a promuovere le relazioni tra l'Unione europea e Cuba, affinché raggiungano un livello che esprima i saldi legami storici, economici e culturali tra le Parti. L'Accordo fornisce la base per un'azione comune su questioni internazionali e in consessi multilaterali e stabilisce inoltre i principi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'UE e Cuba, creando anche una struttura istituzionale per la sua gestione.

Ricorda inoltre che attualmente le relazioni tra l'Unione europea e Cuba sono disciplinate dalla Posizione comune del 2 dicembre 1996 (96/697/PESC) che prevede l'intensificazione del dialogo politico, l'aiuto umanitario e azioni mirate di cooperazione economica a sostegno dell'attuazione dell'apertura economica.

L'Accordo, che si compone di 89 articoli, è suddiviso in cinque parti, la Parte I, composta dagli articoli 1 e 2, sancisce i principi e gli obiettivi dell'Accordo, ribadendo l'impegno a favore di un sistema multilaterale solido, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

La Parte II, composta dagli articoli da 3 a 14, dedicata al dialogo politico, ne definisce gli obiettivi – tra i quali si segnala il rafforzamento del dialogo su temi di interesse comune e lo scambio di opinioni sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali – e stabilisce la gamma di settori strategici comuni che formerà l'oggetto del dialogo politico (diritti umani; commercio illegale di armi; disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa; lotta contro il terrorismo; gravi crimini di portata internazionale; misure coercitive unilaterali; lotta contro la tratta di esseri umani e traffico di migranti; lotta contro la produzione, il traffico e il consumo di droghe illecite; lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad esso associate; sviluppo sostenibile).

La Parte III è dedicata alla cooperazione e al dialogo strategico settoriale, e si articola in sette titoli.

Il Titolo I, composto dagli articoli da 15 a 21, fissa gli obiettivi, i principi, le modalità di dialogo, le procedure di cooperazione, definendo altresì gli attori della cooperazione (istituzioni del governo cubano e gli organismi pubblici da essi designati, amministrazioni locali, organizzazioni internazionali e rispettive agenzie, agenzie di sviluppo degli stati membri dell'UE, rappresentanti della società civile), i settori della cooperazione (sviluppo sostenibile; diritti umani e buon governo;

sostenibilità ambientale; prevenzione delle catastrofi; prospettiva di genere; persone in stato di vulnerabilità; sviluppo delle capacità nazionali; gestione della conoscenza) e le risorse disponibili per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione.

Il Titolo II, composto dagli articoli da 22 a 26 è dedicato alla democrazia, ai diritti umani e al buon governo, al rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto, alla modernizzazione della pubblica amministrazione e alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, individuando obiettivi e modalità di cooperazione per il loro raggiungimento.

Il Titolo III, composto dagli articoli da 27 a 36, è dedicato alla promozione della giustizia, alla sicurezza dei cittadini e alla migrazione; esso stabilisce meccanismi di cooperazione nei settori della protezione dei dati personali; della prevenzione e repressione del traffico di droga, di armi leggere, del riciclaggio di denaro; della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, della migrazione; del traffico di persone e di migranti.

Il Titolo IV, composto dagli articoli da 37 a 46, è dedicato allo sviluppo e alla coesione sociale e prevede la creazione di canali di cooperazione nell'ambito delle politiche economiche; delle politiche commerciali ispirate a principi di sviluppo sostenibile, equo e solidale; delle politiche di bilancio che consentano una redistribuzione della ricchezza; delle politiche sociali e dell'occupazione; delle strategie e politiche di lotta contro la xenofobia e la discriminazione; delle politiche per i giovani.

Nel settore dell'istruzione le Parti si impegnano a condividere le esperienze e le migliori prassi e a promuovere lo scambio di studenti, ricercatori e docenti. Inoltre iniziative di cooperazione sono previste nel settore della sanità pubblica, della protezione dei consumatori, della cultura e del patrimonio culturale. Iniziative di cooperazione sono anche previste a favore delle persone in stato di vulnerabilità.

Il Titolo V, composto dagli articoli da 47 a 49, si occupa della cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e di cambiamenti climatici e prevede azioni di cooperazione che possono comprendere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie pulite sostenibili e relativo *know-how*, promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, sostegno alle iniziative intraprese da Cuba per migliorare la capacità di resistenza alle catastrofi e della gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico.

Il Titolo VI, composto dagli articoli da 50 a 58, è dedicato allo sviluppo economico e prevede una serie di attività di cooperazione in settori quali l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e l'acquacoltura, il turismo sostenibile, la scienza, la tecnologia e l'energia, comprese le energie rinnovabili, i trasporti e la buona *governance* in materia fiscale.

Il Titolo VII, composto dall'articolo 59, ha per oggetto l'integrazione e cooperazione regionali e sottolinea l'importanza della cooperazione tra Cuba ed i suoi vicini caraibici, in particolare nei settori prioritari individuati nella strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE.

La Parte IV, composta dagli articoli da 60 a 80, relativa agli scambi e alla cooperazione commerciale, definisce gli obiettivi della cooperazione nel settore, prefiggendosi in particolare di rafforzare le relazioni economiche e commerciali, di promuovere l'integrazione di Cuba nell'economia mondiale, di rafforzare il contributo del commercio sostenibile e sostenere la diversificazione dell'economia cubana. La Parte V, composta dagli articoli da 81 a 89, riguarda le disposizioni istituzionali e finali e istituisce un quadro istituzionale. In particolare, l'articolo 81 prevede un Consiglio congiunto, riunito a livello ministeriale almeno ogni due anni e presieduto alternativamente da un rappresentante UE e da Cuba, i cui compiti consistono nel vigilare sulle attività volte al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione.

L'articolo 82 prevede altresì l'istituzione di un Comitato misto, che assiste il

Comitato congiunto, composto da rappresentanti delle Parti e da alti funzionari. Ai sensi dell'articolo 83 il Comitato misto può costituire sottocomitati che possano coadiuvarlo nelle sue funzioni.

Gli articoli 84, 85 e 86, rispettivamente, sono relativi alla definizione delle Parti, all'adempimento degli obblighi e all'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà integralmente quando sarà ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea (il Parlamento europeo ha ratificato l'Accordo il 5 luglio 2017), il quale può essere modificato mediante accordo scritto tra le Parti (ai sensi dell'articolo 87) e la cui applicazione è relativa ai territori dell'Unione europea e della Repubblica di Cuba (in base all'articolo 88). L'articolo 89 riguarda i testi dell'Accordo facenti fede.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge di ratifica, segnala che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.

Nuovo testo unificato C. 684 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega), *relattrice*, osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 684 e C. 1109 – dal contenuto pressoché identico –, adottato come testo base nella seduta del 16 ottobre, e modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti, consiste in un unico articolo, ed è finalizzato a riconoscere come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, vale a dire in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro.

Segnala che la cefalea o « mal di testa » è una condizione molto diffusa, derivante da cause diverse, che, nelle sue forme primarie, colpisce in media circa il 12 per cento degli individui, e, sulla base di dati dell'Istituto nazionale di statistica, si manifesta prevalentemente nel periodo più produttivo della vita dei soggetti, risultando, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, al terzo posto tra le malattie invalidanti. Occorre distinguere le cefalee primarie, o « cefalee malattia », nelle quali il dolore ed eventuali sintomi di accompagnamento costituiscono il problema da risolvere, dalle cefalee secondarie, o « cefalee sintomo », nelle quali invece il mal di testa è un segnale di sottostante patologia causale (ad esempio, una sinusite o un tumore cerebrale), che va affrontato prioritariamente. Tra le cefalee primarie si registra nella popolazione una presenza di circa 1,4/2,2 per cento di forme di cefalea croniche, in tutto o in parte refrattarie alle cure, che impediscono una normale vita lavorativa e sociale, comportando costi particolarmente elevati. In Italia, ad esempio, la spesa annua sanitaria, che per ogni emicranico episodico ammonta a circa 800 euro, sale a più di 2600 euro, quindi a più del triplo, per ogni paziente con emicrania cronica.

In tale quadro l'intervento legislativo intende riconoscere alle persone affette da forme di cefalea primaria cronica, refrat-

taria alle terapie e con limitazione delle capacità lavorative, oltre che con una qualità di vita gravemente compromessa, il riconoscimento di pazienti affetti da malattia sociale.

Ricorda che una malattia, per essere definita sociale, deve presentare alcuni caratteri che, nella letteratura scientifica, sono individuati nell'alta incidenza, quindi larga diffusione nella popolazione, rilevante dal punto di vista statistico in termini di morbilità su vasta scala; inoltre deve presentare un carattere di stabilità nel tempo, vale a dire una continuità nell'alta frequenza, al punto che, a causa della stessa, si registra un dispendio di risorse pubbliche per assistenza sanitaria, e pertanto un danno economico oltre che individuale (ad esempio per ridotta capacità lavorativa) anche a livello collettivo.

In tale contesto il comma 1 del provvedimento elenca le tipologie di cefalea che vengono riconosciute come malattia sociale: emicrania cronica e ad alta frequenza; cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici; cefalea a grappolo cronica; emicrania parossistica cronica; cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT); emicrania continua.

Il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, adegui alle nuove disposizioni il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 1962, il quale ha elencato le forme morbose che sono da qualificare come malattie sociali. Il decreto aveva contestualmente disposto la promozione, da parte dell'allora Ministero della sanità, dell'istituzione di appositi centri relativi alle malattie sociali per la tutela sanitaria.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come la materia disciplinata può ricondursi, all'ambito della « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Formula, dunque, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea, è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Accanto alla legge di delegazione europea, che delega il Governo al recepimento delle nuove direttive dell'Unione, la legge europea ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge, come approvato dal Senato, ricorda che questo si compone di 19 articoli, suddivisi in 8 capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Il provvedimento contiene disposizioni che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-5); giustizia e sicurezza (capo II, articolo 6); trasporti (capo III, articoli 7 e 8); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 9-12); diritto d'autore (capo V, articolo 13); tutela della salute umana (capo VI, articoli 14 e 15); ambientale (capo VII, articoli 16-18).

L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175. Viene in particolare modificata la nozione di cittadino dell'Unione europea « legalmente stabilito » sopprimendo il requisito della residenza nello Stato in questione, requisito non previsto nelle direttive europee e che ha comportato problemi applicativi.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina le incompatibilità dell'attività di agente d'affari in mediazione con altre attività e professioni, limitandola alle attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; alle attività svolte in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato o di istituto bancario, finanziario o assicurativo; all'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; ad altre situazioni di conflitto di interessi.

L'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio e al rinnovo del relativo patentino, novellando, l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, sostituisce interamente l'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici.

La direttiva 2011/7/UE, prescrive infatti che, ove la legge preveda procedure di verifica o accettazione della prestazione il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono. Secondo la Commis-

sione europea la disciplina italiana attuale, di fatto, consente alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare tale termine. L'articolo 4 stabilisce quindi che i pagamenti relativi agli acconti devono essere corrisposti all'appaltatore entro 30 giorni da ogni stato avanzamento lavori, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso ma mai superiore a 60 giorni.

L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini « cuoio » e « pelle » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'UE nei settori armonizzati.

L'articolo 6 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda.

L'articolo 7 interviene in materia di requisiti previsti per gli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli (patente B) prevedendo quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività, il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria.

L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a rimediare all'apertura della procedura di infrazione 2014/4187 in materia di regolazione del trasporto aereo. In particolare, con una modifica dell'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è assegnata all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) la funzione di regolatore indipendente dei rapporti di concessione anche quando sussista tra l'ENAC e il concessionario dei servizi aeroportuali un contratto di programma.

L'articolo 9 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedi-

zione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000. In particolare vengono esentate dal pagamento dell'IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana.

L'articolo 10 modifica l'articolo 84 del testo unico in materia doganale (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) rimodulando i termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al nuovo codice doganale dell'Unione, Regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013. Ove l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è fissato in sette anni.

L'articolo 11 contiene disposizioni per dare piena attuazione al Regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina la vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga un aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che aveva assegnato un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (Isiamed).

L'articolo 13, modificato durante l'esame al Senato, reca disposizioni attuative della Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale. A tale fine, la norma prevede eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, novellando l'articolo 71-bis della legge n. 633 del 1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi (da 2-bis a 2-terdecies) che riprendono le previsioni della Direttiva.

L'articolo 14 dispone, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di

fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano (di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219), al fine di recepire la direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017 (il cui termine di recepimento è peraltro scaduto il 31 marzo 2018) concernente i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame in Commissione al Senato, modifica tre decreti legislativi (il n. 46 del 1997, il n. 507 del 1992 e il n. 332 del 2000) al fine di adeguare tempestivamente l'ordinamento interno all'entrata in vigore dei regolamenti UE nn. 745/2017 e 746/2017, riguardanti rispettivamente i dispositivi medici e i dispositivi medici diagnostici *in vitro*. In particolare le modifiche individuano nel Ministero della salute l'autorità competente e responsabile degli organismi notificati (quelli incaricati di svolgere le verifiche di conformità dei prodotti in questione) nonché l'autorità designata all'attuazione dei regolamenti. È rimessa altresì a un decreto del Ministro della salute la determinazione delle tariffe per lo svolgimento delle attività disciplinate nei medesimi regolamenti.

L'articolo 16, modificato dal Senato, apporta modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8718/16/ENVI, al fine di garantire la corretta attuazione della citata direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La modifica introduce adempimenti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche finalizzati al monitoraggio da parte dell'ISPRA del rispetto del tasso di raccolta differenziata dei RAEE.

L'articolo 17, modificato dal Senato, è relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature e risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori esclusioni

dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale rispetto alla direttiva europea sui rifiuti.

L'articolo 18, introdotto al Senato, abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.

L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, stabilendo che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione per le questioni regionali, rileva preliminarmente che il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea).

Ciò premesso, ricorda che il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali, prevalenti, di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni. Tra le prime segnalo l'ordinamento tributario dello Stato (articolo 117, primo comma, lettera *e*: richiama in proposito gli articoli 2, 9 e 10 in materia, rispettivamente, di rivendite di tabacchi, IVA e obbligazioni doganali); la giurisdizione e l'ordinamento civile e penale (articolo 117, primo comma, lettera *l*: richiama l'articolo 4 in materia di pagamenti negli appalti pubblici e l'articolo 6 in materia di mandato d'arresto europeo); la tutela dell'ambiente (articolo 117, primo comma, lettera *s*: richiama gli articoli 11, 16, 17 e 18, in materia, rispettivamente, di gas a effetto serra, rifiuti da apparecchiature elettroniche, smaltimento di sfalci e potature, impianti a biomassa).

Tra le materie di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, segnala la disciplina delle professioni (richiama l'arti-

colo 2, in materia di professione di agenti d'affari, disposizione per la quale però assume rilievo anche la tutela della concorrenza, materia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) e la tutela della salute (richiama gli articoli 14 e 15 in materia rispettivamente di medicinali e dispositivi medici).

Segnala inoltre che, sul testo originario del provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso, nella riunione del 4 ottobre 2018, un parere favorevole.

Ricorda infine, in via generale, che l'articolo 40, comma 3, della legge n. 234 del 2012 (la legge che regola i rapporti tra Italia e Unione europea), prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234. Ciò significa che tali disposizioni cessano di avere efficacia nel momento in cui sia adottata una disciplina regionale in materia.

Conclude dunque che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quello che attiene le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali e formula pertanto una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 12.10.

**AUDIZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE**

Martedì 12 febbraio 2019.

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (S. 1018 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 14.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 (C. 1332 Grande).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 1332 Grande, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra »;

rilevato come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie « poli-

tica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (Testo unificato delle proposte di legge C. 684 e C. 1109).

PARERE APPROVATO

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come il provvedimento intenda riconoscere il riconoscimento di pazienti affetti da malattia sociale alle persone affette da forme di cefalea pri-

maria cronica refrattarie alle terapie, che, oltre a determinare una limitazione delle capacità lavorative, compromette gravemente la loro qualità di vita;

rilevato come la materia disciplinata dall'intervento legislativo sia riconducibile all'ambito della « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1432, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 », in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;

rilevato che:

il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea);

alla luce di ciò, il provvedimento interviene fisiologicamente in una pluralità di materie, alcune delle quali, prevalenti, di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni;

tra le materie di esclusiva competenza statale, merita richiamare l'ordinamento tributario dello Stato e la tutela della concorrenza (articolo 117, primo comma, lettera *e*); la giurisdizione e l'ordinamento civile e penale (articolo 117,

primo comma, lettera *l*); la tutela dell'ambiente (articolo 117, primo comma, lettera *s*);

tra le materie di competenze concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, merita richiamare la disciplina delle professioni e la tutela della salute;

sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 4 ottobre 2018;

rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge n. 234 del 2012 prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	62
Audizione del Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo	62
Comunicazioni del Presidente	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca BRIZIARELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo, che ringrazia per la presenza.

Fabio DATTILO, *Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo D'ARIENZO (PD), i deputati Rossella MURONI (LeU), Alberto ZOLEZZI (M5S), Tullio PATASSINI (Lega), nonché Luca BRIZIARELLI, *presidente*.

Fabio DATTILO, *Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*, risponde ai quesiti posti.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Comunicazioni del Presidente.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che una delegazione della Commissione svolga una missione in Umbria il 26 e il 27 febbraio 2019.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.55 alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1433, approvato dal Senato, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1124 Governo e della proposta di legge C. 35 Schullian, recanti «Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013», di Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università degli studi di Firenze, e dell'avvocato Francesco Farri	4
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione del Comitato	5
DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Emendamenti C. 1486-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	5
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	13

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	14
7-00112 De Maria: Sulla situazione politica in Cambogia.	
7-00152 Boldrini: Sulla situazione politica in Cambogia.	
7-00173 Formentini: Sulla situazione politica in Cambogia (<i>Discussione congiunta e conclusione – Reiezione delle risoluzioni nn. 7-00112 e 7-00152 e approvazione della risoluzione n. 7-00173</i>)	14

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comandante del Comando Interforze per le operazioni cibernetiche, Gen. Francesco Vestito, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (C. 1012 Perego di Cremona)	16
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Parere su emendamenti</i>)	22

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 65.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 66.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati. Atto n. 67.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 68 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	32

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	28

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Esame emendamenti C. 1486-A Governo	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	37
Variazione nella composizione della Commissione	37
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione. C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella e petizione n. 111 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1485 e C. 1499</i>)	37
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli (<i>Esame e rinvio</i>)	38

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano. Nomina n. 16 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	42
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.	
Audizione di rappresentanti del Consorzio Nazionale Imballaggi in Plastica (CONIP) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	44

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38).	
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT	45

XI Lavoro pubblico e privato

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	46
---	----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	47
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles	
--	--

il 12 dicembre 2016. C. 1332 (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	59
Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Nuovo testo unificato C. 684 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	60
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	61
AUDIZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE:	
Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (S. 1018 Governo)	58
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Sulla pubblicità dei lavori	62
Audizione del Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo	62
Comunicazioni del Presidente	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0047220